



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003533 - 14/06/2013 - USCITA
Allegati : 0



FM/Leg:ab

Roma, 12 giugno 2013
Informativa n.5/2013

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: *Note interpretative Regolamento attuativo ex art. 8 (comma 3) del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 " Criteri e modalità di designazione dei componenti dei consigli di disciplina territoriali"*

Egregio Presidente,

a seguito della pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del Regolamento attuativo ex art. 8 (comma 3) del D.P.R. 137/2012 si forniscono primi chiarimenti in ordine agli adempimenti per la composizione dei Consigli di Disciplina territoriali e dei Collegi di Disciplina.

Le indicazioni relative al funzionamento dei Consigli e dei Collegi di Disciplina saranno fornite con successiva informativa.

Composizione del Consiglio di Disciplina e del Collegio di disciplina

All'art. 3 co. 1 del Regolamento si legge che *"i Consigli di Disciplina territoriali sono composti da un numero massimo di consiglieri effettivi pari a quello dei consiglieri che, attualmente, svolgono funzioni disciplinari nei Consigli degli Ordini territoriali presso cui sono istituiti e di numero cinque supplenti"*.

Ai sensi dell'art. 49 co.4 del D.Lgs. 139/05 l'azione disciplinare è di competenza del Consiglio dell'Ordine nel cui albo il professionista è iscritto. Ne deriva quindi che la competenza disciplinare è del Consiglio dell'Ordine e conseguentemente il Consiglio di disciplina può avere o la stessa composizione numerica del Consiglio territoriale o un numero inferiore, che sia comunque in grado di garantire il corretto svolgimento della funzione disciplinare.

Al fine della determinazione del numero dei membri del Consiglio di Disciplina non rileva la composizione della commissione disciplinare laddove sia stata istituita.

In ogni caso i componenti del Consiglio di Disciplina non possono superare il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di disciplina deve essere composto da membri iscritti nell'Albo da almeno cinque anni appartenenti alla componente dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili rispecchiando la medesima ripartizione dei seggi esistenti nei rispettivi Consigli degli Ordini.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento *"in seno ai Consigli di disciplina composti con più di tre componenti è prevista l'istituzione di Collegi di disciplina formati, da minimo tre consiglieri scelti fra i componenti del Consiglio di disciplina in carica"*.

In caso di Consiglio di disciplina composto da un numero di membri che non sia multiplo di 3 come ad es. da 7 membri si possono formare due Collegi composti rispettivamente da tre e da quattro componenti.

Nomina di competenza del Presidente del Tribunale

Ai sensi dell'art. 3 co. 2 "i membri dei Consigli di disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio dell'Ordine territoriale...".

Ai sensi dell'art. 7, in sede di prima applicazione del Regolamento attuativo, l'invio dell'elenco dei candidati al Presidente del Tribunale da parte dei Consigli degli Ordini dovrà avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso Regolamento.

Nel caso in cui un Ordine territoriale comprenda più Tribunali si ritiene che l'Ordine debba inviare la comunicazione a tutti i Tribunali interessati.

Numero nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale

L'elenco da trasmettere al Presidente del Tribunale deve essere composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei Consiglieri che devono essere designati: ad es. se il numero dei componenti è di 11 consiglieri +5 supplenti= 16 l'elenco deve contenere 32 nominativi.

Modalità di informazione agli iscritti

Ciascun Ordine deve invitare tutti gli iscritti all'Albo in possesso del requisito di anzianità quinquennale di cui all'art. 3 co. 8 del Regolamento a presentare la propria candidatura.

Al fine di informare gli iscritti sulle modalità di presentazione delle candidature il Consiglio dell'ordine può utilizzare qualsiasi mezzo utile previsto per legge come ad es. la PEC, raccomandata a.r., pubblicazione sul sito internet e su un giornale locale.

Modalità presentazione candidature

Nel regolamento non vengono specificate le modalità di presentazione da parte degli Iscritti delle candidature per cui sono da ritenersi valide tutte le modalità previste dalla legge come ad es.:

- a) a mezzo PEC
- b) a mezzo e-mail
- c) a mezzo fax
- d) a mezzo raccomandata a.r.
- e) a mani presso la Segreteria dell'Ordine

Dichiarazione degli iscritti all'Albo

Le dichiarazioni ex art. 3 comma 8 del Regolamento devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale
Francesca Maione

